



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 725

ATTIVITÀ DEGLI ONICOTECNICI: QUALI LE PROSPETTIVE APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 112 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30?

presentata il 22 maggio 2025 dal Consigliere Zanoni

Premesso che l'articolo 112 della legge regionale 30 dicembre 2016, n.30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) ha modificato la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e disposizioni relative all'attività di onicotecnico; più precisamente: il comma 1 della citata legge ha abrogato il comma 2 bis articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e, nei restanti commi ha introdotto disposizioni di disciplina dell'attività di onicotecnico.

Precisato che il comma 2 dell'articolo 112 della legge n.30/2016 istituisce il corso di formazione denominato "Corso di formazione relativo all'attività di onicotecnico" secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

Osservato che a oggi non vi è traccia nell'ordinamento regionale dei corsi di formazioni relativi all'attività di onicotecnico, rispetto ai quali, peraltro, la disposizione nulla dice in ordine alla loro natura o meno di presupposto-titolo abilitante per lo svolgimento dell'attività, limitandosi, invero, al comma 3, a esplicitare il superfluo, e cioè che con il superamento del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.

Precisato, altresì che il comma 4 dell'articolo della legge n. 30/2016 stabilisce che "L'attività di onicotecnico di cui al comma 2 consiste nell'applicazione, ricostruzione e decorazione di unghie artificiali, anche mediante la preparazione dell'unghia e non consente l'effettuazione di interventi curativi sulla superficie corporea, né il trattamento o l'alterazione dell'unghia naturale o forme di trattamento invasivo che incidano sulla pelle."

Constatato che la Regione del Veneto, con parere del 23 maggio 2019 (prot.201844), si è così espressa: "La L.R. n. 30/2016 ha previsto l'attivazione dei corsi di formazione relativi all'onicotecnico che tuttavia, ad oggi, non sono ancora

stati avviati. La legge in questione, ad ogni buon conto, non ha modificato il regime di abilitazione previsto per lo svolgimento delle attività legate alla professione di estetista. Al riguardo si richiama il parere reso dal Consiglio di Stato, che per l'attività in questione rinvia al possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla legge n. 1/90 (parere numero 1592/2012 del 29/03/2012).”

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere

interroga la Giunta regionale

per sapere quali sono in Veneto le reali prospettive per una effettiva attuazione di quanto disposto con l'articolo 112 della legge regionale n. 30 del 2016 con particolare riferimento all'attivazione dei corsi di formazione e alla disciplina concreta, in ragione delle previsioni di legge, dell'attività di ononicotecnico.
